

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

Indirizzo Postale: Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA  
Posta elettronica: [geniodife@geniodife.difesa.it](mailto:geniodife@geniodife.difesa.it)

**OGGETTO:** Precisazioni sulla differenza tra **bonifica sistematica** da ordigni esplosivi residuati bellici e **indagini geofisiche** finalizzate alla valutazione del rischio bellico.

## COMUNICATO

**datato 05 ottobre 2017**

1. Nonostante questa Direzione, con il Comunicato datato 3 maggio 2016, abbia già diramato specifiche norme relativamente alla materia in oggetto, continuano a pervenire informazioni in merito al campo di applicabilità, non univocamente identificato, delle attività citate in oggetto, per cui si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti atti a meglio definire il quadro di situazione a favore dei tecnici chiamati, in qualità di “*coordinatore della sicurezza in fase di progettazione*” (CSP), alla valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, a mente di quanto previsto dall’art. 91, comma 1, lettera 2-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
2. Al riguardo, si osserva preliminarmente che, così come definita dal DM 28 febbraio 2017, la *bonifica sistematica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici* è l’insieme delle attività di ricerca, individuazione e scoprimento da ordigni esplosivi residuati bellici. La bonifica è pertanto un’attività complessa composta da tre attività elementari:
  - la ricerca condotta da personale specializzato, in possesso di brevetto di Rastrellatore BCM rilasciato da questa Direzione a seguito di frequenza di specifico corso, mediante impiego di apparati che rispondono alle caratteristiche tecniche definite da apposita direttiva emanata ai sensi del DM 11 maggio 2015, n. 82;
  - l’individuazione quale attività conclusiva dell’attività di ricerca sopracitata e finalizzata a determinare la posizione esatta dell’oggetto che genera un’interferenza magnetica;
  - lo scoprimento, quale attività di scavo di avvicinamento all’oggetto che genera l’interferenza magnetica, condotta a macchina oppure a mano, a seconda della distanza dell’ordigno e secondo le modalità previste nella Direttiva BST-001 edizione 2017.

L’attività di ricerca, in particolare, richiede notevole addestramento ed esperienza da parte del rastrellatore, in quanto le diffuse condizioni di inquinamento antropico ovvero la presenza nel terreno di minerali ferrosi genera una vasta gamma di falsi allarmi difficili da discriminare dal segnale generato da un ordigno bellico, se non attraverso uno scavo di scoprimento.

Si soggiunge, inoltre, che la normale capacità di indagine superficiale degli strumenti fornisce adeguate garanzie solo per strati di spessore limitato del terreno, dipendenti dalle dimensioni del potenziale ordigno, risultando inefficace per gli strati più profondi soprattutto in relazione alla presenza di minerali ferrosi, come in terreni di origine vulcanica, abbastanza diffusi su tutto il territorio nazionale.

3. Le indagini geofisiche, condotte con magnetometri oppure con rilevatori di metalli ad induzione elettromagnetica, impiegati da personale specializzato B.C.M. o da altro personale, sono in grado di fornire esclusivamente un'immagine magnetica del livello di interferenza presente nel terreno, senza tuttavia fornire nessuna informazione sulla natura dell'oggetto metallico che genera tale interferenza. Per accertare la natura dell'oggetto che genera l'interferenza bisognerà necessariamente procedere allo scavo di scoprimento, rientrando in tale caso nella bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici.
- Pertanto, le immagini magnetiche ottenute con gli apparati sopracitati, potranno essere uno degli elementi, insieme all'analisi storiografica ed altre informazioni disponibili, che saranno presi in considerazione dal CSP per effettuare la valutazione del rischio bellico residuale e decidere in merito all'opportunità di procedere ovvero escludere la bonifica sistematica dell'area di interesse. A titolo di esempio, se la zona è stata soggetta a eventi bellici appare incauto escludere la necessità della bonifica basandosi esclusivamente su una mappa magnetometrica rilevata mediante un'indagine strumentale superficiale.
4. In relazione a quanto precede, si ritiene che qualsiasi documento, rilasciato da personale qualificato B.C.M. o da altri professionisti, ovvero da imprese specializzate, attestante che il terreno oggetto delle indagini geofisiche sia scevro da ordigni, oltre a non avere alcuna validità da un punto di vista tecnico-scientifico, è potenzialmente idoneo a fuorviare il "responsabile della valutazione del rischio", con pericolose conseguenze per l'incolumità fisica delle maestranze che saranno chiamate ad effettuare operazioni di scavo o altre attività invasive sul terreno oggetto di indagine.
- Per le ragioni su esposte, si rappresenta che, laddove fossero rilevate situazioni anomale svolte in deroga a quanto sopra disposto, i responsabili potranno essere segnalati all'Autorità Giudiziaria per "falsità materiale commessa da privato" e "attentato alla pubblica incolumità".
5. Inoltre, qualora i responsabili facciano parte di maestranze di imprese iscritte all'albo di cui al D.M. 11 maggio 2015 n. 82, ovvero le imprese responsabili risultano iscritte al citato albo, tali infrazioni:
- delineando il venir meno di quei imprescindibili requisiti di serietà, professionalità, competenza e moralità richiesti all'atto dell'iscrizione al citato albo;
  - confermandosi quale possibile tentativo di eludere il controllo e la vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esercitate da questa Direzione, di cui agli art. 3 e 4 del D.M. del 28 febbraio 2017 e anche ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 1 ottobre 2012, n. 177, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro
- si configurano **quale grave violazione delle norme tecniche di esecuzione dell'attività di bonifica e colpa grave nell'esecuzione delle prestazioni** e come tali saranno valutate in sede di comitato tecnico consultivo per gli eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dell'impresa (articolo 5 del citato decreto ministeriale) nonché a livello di responsabilità individuale ai sensi dell'articolo 11 del DM 28 febbraio 2017.
6. Il presente documento integra le informazioni contenute nel comunicato datato 3 maggio 2016.

IL DIRETTORE  
(Gen. D. Massimo SCALA)

